

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2006 DEL 15 DICEMBRE 2023

**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI
DISMESSE, FINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI DA 22 A 26, DELLA L.R. 13/2023**

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, FINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI DA 22 A 26, DELLA L.R. 13/2023

Atteso che per la selezione delle proposte progettuali e per la realizzazione degli investimenti di cui al presente Avviso pubblico si procede, per quanto compatibile, in analogia con quanto disposto per l'attuazione della Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile", investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in Aree Industriali Dismesse" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), atteso che l'intervento di cui trattasi ha il medesimo oggetto;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Vista la decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 con la quale è stato approvato il "Regime di aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse – PNRR M2C2 Investimento 3.1";

Visto il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

Considerato il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

Vista la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 "Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra", che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

Vista la pubblicazione delle "Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno" del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visti i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Atteso che i termini, in analogia con quelli del PNRR-M2C2I3.1, per la realizzazione dell'intervento di cui al presente bando sono:

1) milestone entro il 30 aprile 2024:

“Approvazione della graduatoria dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO₂eq/t H₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”;

2) target entro il 30 giugno 2026:

“Completamento di tutti i progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”;

Dato atto che la Direzione centrale attività produttive e turismo provvederà alla comunicazione in esenzione alla Commissione europea del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26 e che la concessione delle agevolazioni di cui trattasi è subordinata all'esito di detta comunicazione;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, recante tra l'altro disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Visto il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Visto il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

Vista la Circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);

Vista la Circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

Vista la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.

Vista la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

Visto l’articolo 2, comma 26, della LR 13/2023, come modificato dall’articolo 2, comma 32, Tabella B, della L.R. 14/2023 che, per l’intervento di cui al presente Avviso pubblico, destina la spesa di euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00), per l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026;

Dato atto che la copertura finanziaria dell’intervento di cui al presente Avviso pubblico è disposta dalla delibera della Giunta regionale 1707 del 30 ottobre 2023 con oggetto “LR 26/2015, art. 2, 5, 8 e 9. Variazione n. 26 al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2023” (capitolo S/68107);

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento 9 recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Atteso che l’ufficio preposto alla gestione del presente Avviso è la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale;

Articolo 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Avviso, si intende per:

a) “area industriale dismessa”: area, o porzione di essa, ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi delle norme vigenti, già destinata ad attività di tipo industriale cessata, o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell’attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1 del presente Avviso. La cessazione dell’attività industriale o di altra attività ivi svolta

può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali o connessi, purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale o connessa originariamente autorizzata;

b) "contratto di rete": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

c) "corruzione": fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

d) "CUP": il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

e) "domanda di rimborso o richiesta di pagamento": richiesta di pagamento presentata dal beneficiario al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;

f) "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile": l'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

g) "frode" o "frodi": comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

1) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

2) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

3) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

h) "frode sospetta" o "frodi sospette": irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

i) "funzione di monitoraggio": funzione di pertinenza del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, responsabile del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi a finanziamento e del conseguimento dei relativi milestone e target per la quota parte di competenza;

j) "funzione di controllo": funzione, di pertinenza del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, consistente nella verifica della regolarità di procedure e spese, nonché del conseguimento di milestone e target da parte di soggetti diversi da quelli adibiti alla funzione di monitoraggio;

k) "idrogeno rinnovabile": idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

l) "impianti addizionali": impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili di nuova costruzione, ivi inclusi quelli autorizzati, il cui avvio dei lavori rispetta quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), e che rispetta il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

m) "impianti asserviti": impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a servizio esclusivo dell'elettrolizzatore e che rispetta il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, ovvero:

1) direttamente connessi all'elettrolizzatore;

2) connessi attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi;

n) "impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili": singole unità o gruppi di unità che generano energia elettrica in uno o più siti a partire dalla stessa o da diverse fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, escluse le unità che generano energia elettrica a partire da biomassa e le unità di stoccaggio;

o) "Investimento 3.1": l'Investimento 3.1 denominato "Produzione in aree industriali dismesse", previsto nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del PNRR;

p) "milestone": traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata data ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente Avviso;

q) "modifiche sostanziali": modifiche che comportano una variazione rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, ovvero:

1) variazione che comporta una diminuzione del punteggio attribuito al progetto con modifica della posizione nella graduatoria di cui all'articolo 13 superiore a 30%. La condizione di cui al primo periodo non si applica nei casi in cui il nuovo punteggio non determina un cambio di posizione nella citata graduatoria;

2) variazione della localizzazione dell'elettrolizzatore in altra area industriale dismessa;

3) variazione che non permette di rispettare una delle condizioni di cui all'articolo 5 e 6;

r) "OLAF": Ufficio europeo per la lotta antifrode;

s) "PNRR": Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

t) "Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)": principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;

u) "Registro nazionale aiuti": la banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy– Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

v) "rendicontazione delle spese": attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del beneficiario, tramite la trasmissione di apposite domande di rimborso;

w) "Soggetto beneficiario": soggetto beneficiario delle agevolazioni e responsabile della realizzazione operativa dei progetti di propria competenza, incluso il conseguimento del target per la quota parte di competenza;

x) "target": traguardo quantitativo da raggiungere entro il 30 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c) del presente Avviso;

Articolo 2

(Finalità e oggetto)

1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ai sensi dell'art. 2, commi da 22 a 26, della L.R. 13/2023.
2. Il presente Avviso stabilisce la dotazione finanziaria e l'ambito territoriale di riferimento nonché i Soggetti beneficiari, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili nel rispetto delle condizioni comuni di cui al Capo I e di quelle particolari di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014. L'Avviso definisce, altresì, tutte le modalità della procedura di gara competitiva previste dall'articolo 2, commi da 22 a 26, della LR 13/2023, nonché le cause di revoca delle agevolazioni concesse e ogni altro elemento utile e necessario.
3. Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della L.R. 13/2023, stabilisce altresì le modalità e i criteri di concessione degli aiuti e, in particolare:
 - a) l'oggetto degli investimenti;
 - b) l'individuazione dei requisiti dei progetti di investimento che in ogni caso dovranno presentare possibilità d'impiego non solo su scala locale;
 - c) le caratteristiche dei siti individuati per la realizzazione dei progetti di investimento;
 - d) i requisiti dei richiedenti;
 - e) l'importo minimo dei progetti ammissibili a finanziamento;
 - f) i possibili interventi ammissibili a finanziamento;
 - g) le tempistiche di realizzazione dei progetti di investimento;
 - h) i risultati attesi dalla realizzazione dei progetti di investimento;
 - i) le ulteriori condizioni di ammissibilità dei progetti di investimento;
 - j) la sottoscrizione, da parte dei beneficiari, dell'Appendice E del presente Avviso.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria)

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso ammontano a euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00), per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. La copertura finanziaria è disposta dalla delibera della Giunta regionale 1707 del 30 ottobre 2023 con oggetto "LR 26/2015, art. 2, 5, 8 e 9. Variazione n. 26 al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2023" (capitolo S/68107).

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso, le imprese di tutte le dimensioni che intendono realizzare gli interventi di cui all'articolo 5 e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1:

- a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, o riferita all'articolo 2, comma 1, n. 18 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

c) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. A tal fine l'impresa beneficiaria può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento. In tale ultimo caso l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare, unitamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore dell'impresa beneficiaria nel caso in cui le stesse vengano revocate per una o più delle cause previste dalla normativa;

d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;

e) non sono soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea;

f) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A.

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese:

a) che risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;

c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso.

4. I progetti congiunti di cui al comma 3 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale.

5. La presenza di tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 è dichiarata dal soggetto proponente nell'ambito della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, redatta secondo il format di cui all'Appendice A.1, ovvero, nel caso di progetti congiunti, dal soggetto capofila nell'ambito della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, e dagli altri soggetti partecipanti al progetto congiunto nell'ambito della dichiarazione resa secondo il format di cui all'Appendice A.2.

Articolo 5

(Interventi ammissibili)

1. Fermo restando la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti:

a) uno o più elettrolizzatori per la produzione esclusiva di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;

b) uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a); sono ammissibili eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica per la produzione di idrogeno rinnovabile ubicati dietro lo stesso punto di connessione alla rete dell'elettrolizzatore o dell'impianto di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

2. Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al comma 1 rispettano quanto di seguito indicato:

a) essere finalizzati alla produzione esclusiva di idrogeno rinnovabile;

b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

c) essere ultimati, con riferimento alle componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre il 30 giugno 2026;

d) il Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n.12;

e) fermo restando l'ammissibilità alle agevolazioni della totalità degli impianti addizionali asserviti realizzati nell'ambito del presente Avviso, prevedere l'installazione nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso;

f) prevedere l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore;

g) prevedere l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH₂. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all'intero impianto, ovvero all'elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari;

h) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno devono prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);

i) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono:

i. essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti;

ii. prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b);

l) il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

k) le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014, e s.m.i., e sono il soddisfacimento di tutte le condizioni di cui al capo I del GBER, nonché delle condizioni specifiche della pertinente categoria di aiuto di cui all'articolo 41;

l) le disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

m) non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti.

Articolo 6

(Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi)

1. I componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere realizzati presso siti localizzati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere collocati su area industriale dismessa;

b) essere caratterizzati dalla disponibilità degli estremi catastali, mappe e foto aerea;

c) essere nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento. Pena la decadenza dell'agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contratti definitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 15;

d) essere siti su cui sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno rinnovabile, da intendersi come capacità di detti impianti di soddisfare potenzialmente anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e);

e) essere sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;

f) essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:

1. connessione alla rete elettrica;

2. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;

3. connessione alla rete gas;

4. accesso alla rete stradale;

g) sito contiguo o prossimo, ovvero distante non più di 50 chilometri, ad un'area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda potenziale di idrogeno, anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall'impianto. La distanza di cui al primo periodo è calcolata considerando il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito della prima utenza potenziale individuata.

Articolo 7

(Costi ammissibili)

1. I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui all'articolo 5, relativi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:

- a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- c) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- d) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:

- a) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione);
- b) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
- c) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1;
- d) essere conformi alle norme applicabili in analogia ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziato dal PNRR;
- e) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento, adottando una codificazione contabile adeguata;
- f) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del Soggetto beneficiario;
- g) essere riferiti a impianti addizionali asserviti.

3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:

- a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- b) connesse a commesse interne;
- c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- d) relative ad impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non asserviti alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- e) relative ai cavi di connessione elettrica tra l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile e l'unità di produzione di energia da fonti rinnovabili, per la quota parte dei cavi che ricade esternamente all'area dove è collocato l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile o oltre la distanza di cui l'articolo 5, comma 2, lettera e);
- f) relative alla distribuzione dell'idrogeno rinnovabile, compresi i casi di miscelazione (blending) dell'idrogeno prodotto con il gas naturale, o altro di origine fossile;
- g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

- h) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera d);
- i) relative alla formazione del personale impiegato dal Soggetto beneficiario, anche laddove strettamente riferite alle immobilizzazioni previste dalla proposta progettuale;
- j) imputabili a imposte e tasse;
- k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA;
- l) non conformi al Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n.12;
- m) relative all'acquisto e affitto dei terreni.

Articolo 8

(Procedura di accesso, forma e ammontare delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura di gara competitiva, valutativa a graduatoria, secondo i criteri di valutazione di cui all'Appendice B.
2. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, sulla base dell'offerta formulata dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, secondo quanto di seguito indicato:
 - a) l'offerta tiene conto del criterio di valutazione EP di cui all'Appendice B. Nella domanda di agevolazione di cui all'Appendice A.1, il soggetto proponente indica pertanto:
 - 1) l'agevolazione richiesta, espressa in €;
 - 2) la stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime grazie ai soli impianti addizionali asserviti, espressa in tH₂/anno;
 - b) l'agevolazione richiesta di cui alla lettera a), punto 1) non può essere superiore al 100 per cento dei costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1;
 - c) l'agevolazione concedibile è pari a quella richiesta di cui di cui alla lettera a), punto 1), così come eventualmente rideterminata in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 12 e indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13.
3. L'agevolazione massima concedibile per proposta progettuale, indipendentemente dalla presentazione della stessa proposta in forma singola o congiunta, è pari a 14 milioni di euro.

Articolo 9

(Cumulo)

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso si applica l'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e s.m.i.;

Articolo 10

(Modalità e termini per la presentazione delle domande)

1. Le domande di agevolazione, redatte utilizzando il format di cui all'Appendice A.1 e corredate della documentazione di cui all'Appendice A, devono essere presentate dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, a decorrere dalle ore 9,00 del giorno successivo la pubblicazione

del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e fino alle ore 24:00 del 2 febbraio 2024 tramite PEC al seguente indirizzo: economia@certregione.fvg.it

2. Il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila in caso di progetti congiunti, nella redazione della domanda di cui al precedente comma 1, è tenuto ad attenersi agli obblighi generali di correttezza, di buona fede, di solidarietà e di autoresponsabilità, assolvendo quindi agli oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare i moduli e di presentare i documenti richiesti dal presente Avviso pubblico.

3. Eventuali domande di agevolazione presentate con modalità e/o tempistiche difformi da quelle previste nel presente articolo sono considerate irricevibili.

4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione e può partecipare ad un solo progetto, singolo o congiunto.

Articolo 11

(Commissione di ammissione e valutazione)

1. Le attività istruttorie di cui al successivo articolo 12 sono svolte da un'apposita Commissione formata da n. 3 componenti, di cui almeno n. 1 con comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, appositamente individuati e nominati con provvedimento del Direttore centrale attività produttive e turismo.

2. La Commissione di cui al comma 1 opera senza alcun onere aggiuntivo gravante sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3.

Articolo 12

(Istruttoria e valutazione delle domande)

1. Entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale procede alla verifica di ricevibilità delle domande e alla verifica della completezza delle stesse, anche rispetto a quanto previsto in Appendice A, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4.

2. Le domande di agevolazione, per le quali le verifiche di cui al comma 1 si sono concluse con esito positivo, sono trasmesse alla Commissione, di cui all'articolo 11, la quale svolge le attività di istruttoria tecnica articolata nelle seguenti due fasi:

a) fase 1: verifica dei requisiti di idoneità della proposta progettuale di cui agli articoli 5 e 6, secondo quanto previsto dall'Appendice C;

b) fase 2: per le domande per le quali la verifica della precedente fase 1 si è conclusa con esito positivo, valutazione tecnica delle proposte progettuali sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Appendice B.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, commi 3 e 4, l'esito negativo delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, lettera a) del presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda di agevolazione. In tali casi non può essere invocato il soccorso istruttorio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 241/1990 e s.m.i., al fine di tutelare le esigenze di celerità e speditezza, trattandosi di procedura selettiva caratterizzata da complessità e disciplinata in analogia a quanto previsto dal PNRR nella Misura 2, Componente 2, Investimento 3.1, e per la necessità di preservare gli altri partecipanti, sia da possibili ritardi che deriverebbero dall'attivazione del soccorso istruttorio, sia dall'alterazione della competizione che potrebbe ingenerarsi con l'ammissione postuma di domande non completate con la medesima cura ed acribia.

4. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera b) risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti presentati in forma congiunta, la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale su proposta della Commissione, può

richiederli, una sola volta, mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila, è tenuto a riscontrare entro 5 giorni dalla richiesta di integrazione.

5. Le attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione sono completate entro 60 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 10, comma 1 e le risultanze della citata attività istruttoria sono trasmesse alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale.

Articolo 13

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria)

1. Contestualmente alla trasmissione delle risultanze dell'attività di istruttoria tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, la Commissione trasmette altresì la proposta di graduatoria, predisposta nel rispetto di quanto indicato al comma 4, alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale.

2. La proposta di graduatoria di cui al comma 1 è approvata con provvedimento del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo e pubblicata sul relativo sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2024.

3. Le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta nella graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 3. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili dell'ultima proposta progettuale collocata in posizione utile nella graduatoria, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo ammissibile.

4. La graduatoria è redatta in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale e riporta:

a) la dimensione finanziaria dei progetti ammessi e dell'agevolazione concedibile, nonché il CUP attribuito dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, le informazioni di cui al primo periodo sono riportate per ogni soggetto che compone il raggruppamento;

b) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;

c) l'elenco dei progetti non ammissibili con l'indicazione dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità.

In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale quella con il punteggio maggiore relativamente al parametro N1 di cui all'Appendice B.

Articolo 14

(Concessione delle agevolazioni)

1. Per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2, la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale provvede a:

a) acquisire, nel caso dei progetti congiunti, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e il contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;

b) acquisire le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni al fine dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, qualora l'agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00;

c) acquisire i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei Soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

d) la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti;

e) richiedere al Soggetto beneficiario, ovvero al soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale lo stesso si impegna a rispettare tutte le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26 e che la concessione delle agevolazioni di cui trattasi è subordinata all'esito di detta comunicazione;

2. Fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1 e quanto previsto all'articolo 21, comma 3, entro 60 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2, la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

3. Entro 30 giorni dal provvedimento di concessione di cui al comma 2, la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale provvede alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo alla concessione, redatto secondo il modello di cui all'APPENDICE E del presente avviso pubblico.

Articolo 15

(Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese)

1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte ed avvengono con le modalità di seguito definite.

2. I Soggetti beneficiari richiedono, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione dell'agevolazione alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dal medesimo Servizio sull'articolo 14, comma 3, del presente Avviso, con le seguenti modalità:

a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell'agevolazione concessa, su richiesta del Soggetto beneficiario;

b) una o più quote, fino al 90% dell'importo dell'agevolazione concessa (compresa l'anticipazione), a seguito della presentazione alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale di apposite domande di rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario;

c) una quota a saldo, pari al 10% dell'agevolazione concessa, sulla base della presentazione, alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, della domanda di rimborso finale da parte del Soggetto beneficiario, comprovante la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute ed il conseguimento del target per la quota parte di competenza del relativo progetto.

3. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari dell'Amministrazione regionale.

4. L'anticipo di cui al comma 2, lettera a) deve essere garantito, per il suo intero importo, da fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a

favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.

5. I Soggetti beneficiari possono richiedere lo svincolo della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'anticipo erogato o alla presentazione della rendicontazione finale di spesa.

6. Per le erogazioni delle successive quote di agevolazione di cui al comma 2, lettera b), i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, presentano una richiesta di erogazione corredata da:

a) la rendicontazione analitica delle spese sostenute, da ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, per la realizzazione del progetto ammesso all'agevolazione;

b) una relazione sullo stato di avanzamento del progetto;

c) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di aderenza al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), nonché di quanto previsto per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n.12. La dichiarazione di cui al primo periodo è accompagnata dal rapporto di validazione del progetto, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), relativamente alle condizioni ex-ante previste dalle citate schede;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.

7. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrativo contabili svolte da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 30 giorni i Soggetti beneficiari ricevono il pagamento dell'importo dell'agevolazione richiesta e ritenuta ammissibile. L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipo. Il termine dei 30 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

8. La rendicontazione a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso ad agevolazione.

La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da:

a) la relazione finale di ultimazione della proposta progettuale;

b) la documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 30 giugno 2026;

c) la dichiarazione del legale rappresentante di cui al comma 6, lettera d);

d) la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute;

e) la copia conforme delle pagine del libro dei cespiti attestanti l'iscrizione delle immobilizzazioni oggetto di finanziamento;

f) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di aderenza al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), nonché di quanto previsto per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n.12. La dichiarazione di cui al primo periodo è accompagnata dal rapporto di verifica di conformità del progetto realizzato, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo"

(DNSH), relativamente alle condizioni ex-post previste dalle citate schede, nonché circa il rispetto delle condizioni previste per l'idrogeno rinnovabile dal decreto 21.10.2022.

9. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione dell'agevolazione i Soggetti beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del saldo dovuto per la realizzazione del progetto. Il termine dei 30 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

10. I documenti giustificativi di spesa e, in generale, tutti gli atti amministrativo-contabili, devono recare in modo indelebile la dicitura "Finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misure per la creazione di centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili, art. 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023 - Ammesso per l'intero importo (o per l'importo di euro _____)" e nei documenti giustificativi di pagamento dovrà essere indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG), laddove previsto dalla normativa applicabile.

11. Tutte le rendicontazioni presentate dai Soggetti beneficiari dell'agevolazione, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, che potranno essere svolte anche in conformità a quanto previsto dalle Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF_14-0012_02 final, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto del rendiconto.

12. Ulteriori indicazioni in merito agli adempimenti in tema di rendicontazione potranno essere fornite in apposite linee guida di rendicontazione delle spese sostenute, adottate dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale e nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 14.

13. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila e dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, nonché, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, della verifica dell'assenza dei predetti Soggetti beneficiari nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro nazionale aiuti.

14. La Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei Soggetti beneficiari e presso la sede fisica del progetto per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto e la messa in funzione dello stesso nonché la presenza dei beni rendicontati.

15. A partire dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) e fino alla data di fine lavori, i Soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, sono tenuti all'invio alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale tramite posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it di una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto. Tale relazione descrive lo stato dell'arte della progettazione e contiene l'avanzamento del piano tecnico-economico per la realizzazione del progetto, dei cronoprogrammi attuativi e finanziari, rispetto a quanto approvato in prima istanza.

Articolo 16 **(Variazioni)**

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai Soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata economia@certregione.fvg.it, affinché proceda, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 18. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.
2. Non sono ammesse variazioni che:
 - a) comportino modifiche sostanziali alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni
 - b) prevedano la sostituzione dei Soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3;
 - c) comportino un aumento dell'agevolazione già concessa;
 - d) in esito alle variazioni della proposta progettuale, comportino il conseguimento di un punteggio inferiore a quello conseguito dall'ultima proposta progettuale ammessa in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 13.
3. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, purché sia espressamente previsto nell'accordo tra il Soggetto beneficiario ed il subentrante, che quest'ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti rapporti giuridici attivi e passivi del Soggetto beneficiario.
4. Per eventuali variazioni entro i limiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 1), la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale applica quanto previsto all'articolo 18, comma 2.
5. Eventuali variazioni che riguardano esclusivamente l'importo delle singole voci di costo ammissibili rispetto a quanto dichiarato nella domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), non devono essere preventivamente comunicate ai sensi del comma 1 e sono valutate nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'erogazione dell'agevolazione.

Articolo 17

(Obblighi dei Soggetti beneficiari)

1. I Soggetti beneficiari delle agevolazioni e attuatori delle progettualità ammesse a finanziamento di cui al presente Avviso sono tenuti a:
 - a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
 - b) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
 - c) dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;
 - d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi

sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

e) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;

f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento del target per la quota parte di competenza del progetto, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 ed in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale.

g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15;

h) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - misure per la creazione di centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili, art. 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023" e valorizzando l'emblema della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

i) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione, imputazione dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, in analogia a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale;

j) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – in analogia a quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale;

k) rispettare l'obbligo di indicazione di CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso;

l) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), il Soggetto beneficiario è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n.12, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;

m) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente Avviso, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i Soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della

nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

n) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale;

o) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale facilitando, altresì, le verifiche di altri soggetti competenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari;

p) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato, a tal fine il soggetto richiedente allega alla domanda una relazione nella quale illustra la propria organizzazione interna preposta alla gestione degli appalti e aiuti di Stato;

q) trasmettere, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 15, del presente Avviso;

r) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, applicabile per analogia, per quanto di competenza

s) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e a sottoporre alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;

t) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

u) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

v) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa a finanziamento;

w) non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

Articolo 18 **(Revoche e rinunce)**

1. Le agevolazioni concesse possono essere revocate, entro il 31 dicembre 2026 e comunque entro e non oltre l'erogazione a saldo, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, con provvedimento del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo nei seguenti casi:

a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;

- b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;
- c) fallimento del Soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
- d) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale nei termini di cui agli articoli 5 e 6, che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
- e) mancato avvio dell'intervento entro la data di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
- f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- g) mancato rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 2, lettera e);
- h) mancata ultimazione degli interventi entro il 30 giugno 2026;
- i) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro il 30 giugno 2026;
- j) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- k) variazioni di cui all'articolo 16 non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- l) violazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) del tagging climatico;
- m) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività del Progetto e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- n) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14;
- o) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all'atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;
- p) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

2. Le agevolazioni concesse sono altresì revocate in misura parziale, con provvedimento del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, nei seguenti casi:

- a) qualora, a seguito di una modifica non sostanziale rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, si determina diminuzione del punteggio attribuito al progetto con la graduatoria di cui all'articolo 13. Nei casi di cui al primo periodo, l'agevolazione riconosciuta è ridotta della medesima percentuale di diminuzione del nuovo punteggio attribuito al progetto, considerando un valore minimo pari al 5%. La maggiore agevolazione eventualmente già corrisposta è oggetto di recupero a valere sulle somme già erogate, o da erogarsi in esito alla rendicontazione delle spese successivamente al fine lavori degli interventi realizzati;
- b) qualora non siano rispettati i tempi di conclusione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera d) ed il rispetto della data ultima del 30 giugno 2026.

3. Ciascun Soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

4. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni e di rinuncia, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale delle

agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

5. Nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto.

Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - 28 GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, i soggetti interessati del presente Avviso sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed allegata al presente Avviso (Appendice D).

Articolo 20

(Foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Trieste.

Articolo 21

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso, di cui le Appendici A, A1, A2, B, C, D ed E costituiscono parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Ogni eventuale modifica o integrazione all'Avviso sarà pubblicata sul predetto sito istituzionale. I soggetti interessati sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.

2. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

3. La Direzione centrale attività produttive e turismo provvederà alla comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26 e la concessione delle agevolazioni di cui al presente avviso è subordinata all'esito di detta comunicazione.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

5. Il responsabile del presente Avviso è l'ing. Lucio Penso, e-mail lucio.penso@regione.fvg.it Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo.

6. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale tramite posta elettronica certificata



all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. Alle richieste pervenute potrà essere data risposta anche mediante la pubblicazione di "F.A.Q." sulla pagina del sito web regionale dedicata al presente avviso.

APPENDICE A – Documentazione da presentare

1. Domanda di agevolazione, utilizzando lo schema di cui all'Appendice A.1, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto, o dal soggetto delegato/procuratore in possesso di idonei poteri.
2. Relazione tecnica di progetto. Tale relazione deve contenere le seguenti informazioni minime ai fini di una corretta valutazione di quanto previsto dall'Appendice B:
 - a) descrizione generale dell'intervento proposto e, in caso di progetti presentati in forma congiunta, puntuale ripartizione e dettaglio degli interventi previsti in capo a ciascun soggetto partecipante;
 - b) descrizione e caratteristiche tecniche, ivi inclusi i dati di dimensionamento degli impianti di produzione (MW) e stoccaggio (MWh) di idrogeno rinnovabile, producibilità (tH₂/h; hequivalenti annue) ed efficienza dell'impianto di produzione di idrogeno (MWh/tH₂), nonché il consumo di acqua previsto per la produzione di idrogeno (m³/tH₂, m³/h) rispetto alle risorse disponibili in situ (m³/h);
 - c) descrizione e caratteristiche tecniche, ivi inclusi i dati di dimensionamento e producibilità degli impianti di produzione da fonti rinnovabili (MW, hequivalenti annue) a servizio dell'elettrolizzatore e degli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica (MWh);
 - d) descrizione e caratteristiche tecniche dei siti oggetto di intervento, ivi inclusi i riferimenti catastali e informazioni circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f);
 - e) bilancio energetico (MWh) ed emissivo (tCO₂eq) annuale dell'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile dal quale è possibile individuare:
 - 1) la quota di idrogeno rinnovabile prodotta e la quota di idrogeno non rinnovabile ma che rispetta le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022;
 - 2) la quota di energia consumata dall'elettrolizzatore (MWh):
 - i. prodotta da impianti addizionali, ivi inclusi quelli realizzati entro la distanza minima di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e);
 - ii. prodotta da impianti di energia rinnovabili diversi da quelli del precedente punto i);
 - iii. prelevata dalla rete;
 - 3) le emissioni in termini di "tCO₂eq/tH₂", secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto 21 settembre 2022 connesse alle quantità energetiche di cui al punto 2);
 - f) schema generale a blocchi e planimetria semplificata del progetto;
 - g) cartografia semplificata dalla quale è verificabile il rispetto delle distanze (chilometri) previste dal presente decreto per le utenze e per gli impianti da fonti rinnovabili. La cartografia deve inoltre evidenziare la presenza presso il sito di produzione dell'idrogeno dei seguenti elementi:
 - i. connessione alla rete elettrica;
 - ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;
 - iii. connessione alla rete gas;
 - iv. accesso alla rete stradale;
 - h) descrizione e calcolo di tutti i valori connessi alla determinazione dei criteri di valutazione e del punteggio finale della domanda di agevolazione, con riferimento a quanto previsto dall'Appendice B. Nella relazione deve inoltre essere presente una tabella di sintesi di tutti gli indicatori ed i parametri che concorrono al calcolo dei predetti criteri di valutazione;
 - i) analisi sul potenziale di idrogeno impiegabile in siti congrui o prossimi;
3. Scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore dal quale si evince la potenza nominale dell'elettrolizzatore medesimo e il rispetto del consumo specifico dell'intero impianto di produzione di idrogeno rinnovabile;
4. Relazione sulla gestione del progetto che descrive, in funzione delle fasi di sviluppo e progettazione dell'intervento, il piano tecnico-economico per la realizzazione dello stesso e i cronoprogrammi attuativi e

finanziari. Il quadro economico deve contenere le informazioni sui costi ammissibili di cui all'articolo 7, distinti tra impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e elettrolizzatori, nonché il dettaglio della ripartizione degli stessi costi tra i diversi soggetti partecipanti, in caso di progetti presentati in forma congiunta;

5. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico, nonché al rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal medesimo Avviso pubblico (da presentare soltanto a cura dei soggetti partecipanti in caso di progetti congiunti, escluso il capofila, utilizzando lo schema di cui all'Appendice A.2);

6. Documentazione circa il rispetto dei requisiti dei siti di cui all'articolo 6, a cui sono inoltre allegati i seguenti documenti:

a) certificato di destinazione urbanistica del sito;

b) idonea documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile quale area industriale dismessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica, o dichiarazione dell'Ente locale competente;

c) estremi catastali, mappe e foto aerea del sito;

d) titoli o contratti che permettono di verificare che il sito di produzione di idrogeno e, eventualmente, dei siti di produzione di energia rinnovabile localizzati nelle aree di cui all'articolo 6 sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1;

7. Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, relativa all'assolvimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi al rispetto del principio DNSH. Detta autodichiarazione deve essere corredata dei documenti che consentono la verifica formale del rispetto delle prescrizioni e degli obblighi ex-ante contenuti nelle schede tecniche 1, 2, 5, 12 e 15 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, qualora già in possesso del beneficiario all'atto di presentazione della domanda di agevolazione;

8. Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, contenente le informazioni minime per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

9. Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dall'agevolazione.

10. Relazione che illustra l'organizzazione interna del Soggetto richiedente preposta alla gestione degli appalti e degli aiuti di Stato.

Ulteriore documentazione nei seguenti casi specifici:

11. per le domande di agevolazione sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila in caso di progetto congiunto, copia della documentazione attestante il potere di firma;

12. per le dichiarazioni di cui all'Appendice A.2, sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa partecipante al progetto congiunto, copia della documentazione attestante il potere di firma;

13. lettera di patronage di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per ciascun partecipante in caso di progetto congiunto, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla predetta disposizione;

14. per le domande presentate in forma congiunta, copia del contratto di rete o di altra forma contrattuale di collaborazione volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti partecipanti, che deve:

a) essere definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4;

b) essere stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di atto prescelto;

c) essere firmato dai soggetti contraenti. Se il contratto allegato alla domanda di agevolazioni è stipulato in forma digitale, è obbligatoria la presenza della firma digitale di tutti i contraenti; se il contratto allegato alla domanda è la copia digitalizzata di un documento originale cartaceo, in cui devono essere presenti tutte le firme originali dei contraenti, è obbligatoria la firma digitale del capofila e l'accompagnamento del documento con dichiarazione di conformità all'originale a firma digitale del capofila;

d) essere redatto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nel caso in cui il medesimo contratto includa il conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera b). In alternativa, l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in sede di perfezionamento della concessione dell'agevolazione; in tale caso, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazioni la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, fermo restando che l'autenticazione sarà richiesta ai fini del perfezionamento del procedimento agevolativo a seguito dell'ammissione.

Secondo quanto previsto dal punto 2) dell'Appendice B, è inoltre facoltà del soggetto proponente presentare:

15. accordi o lettere d'intenti con le utenze che utilizzeranno l'idrogeno rinnovabile prodotto, regolarmente controfirmati dalle parti. Detti accordi o lettere d'intenti devono:

a) riguardare esclusivamente l'idrogeno prodotto dall'impianto per il quale si richiedono le agevolazioni;

b) riportare la stima della quantità annua di idrogeno da fornire all'utenza;

c) avere una durata minima di 5 anni di fornitura, a partire dall'anno successivo della data di entrata in esercizio.

APPENDICE A1. Schema di domanda di agevolazione

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ai sensi dell'art. 2, commi da 22 a 26 della L.R. 13/2023 (di seguito Avviso pubblico)

1. DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PRESENTATA IN FORMA:

- Singola
 Congiunta

2. DATI INERENTI ALLA FORMA CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE (da compilare in caso di progetto presentato in forma congiunta)

Forma contrattuale di collaborazione¹:

Denominazione:

Data stipula atto:/...../.....

3. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE, OVVERO DEL SOGGETTO CAPOFILA IN CASO DI PROGETTO PRESENTATO IN FORMA CONGIUNTA

Codice fiscale: Partita IVA:

Denominazione:

Forma giuridica:

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):

Sede legale:

Indirizzo:

CAP:

Comune:

Provincia:

Stato: (in caso di soggetto estero)

4. DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI (da compilare in caso di progetto presentato in forma congiunta)

1. Partecipante n. 1

Codice fiscale: Partita IVA:

Denominazione:

Forma giuridica:

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):

¹ Indicare Contratto di rete o la forma contrattuale di collaborazione (consorzio, accordo di partenariato, ecc.).

Sede legale:

Indirizzo:
CAP:
Comune:
Provincia:
Stato: (in caso di soggetto estero)

2. Partecipante n. 2

Codice fiscale: Partita IVA:
Denominazione:
Forma giuridica:
Indirizzo Posta Elettronica Certificata:
Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):

Sede legale:

Indirizzo:
CAP:
Comune:
Provincia:
Stato: (in caso di soggetto estero)

(ripetere per ogni ulteriore soggetto partecipante fino ad un numero massimo di quattro soggetti partecipanti)

5. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome:
Nome:
Sesso: M[]/F[] Data di nascita:/...../..... Prov.:
Comune (o Stato estero) di nascita:

in qualità di² del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta.

² Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.. In caso di procuratore, allegare la procura.

6. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:

Nome:

Tel: Cellulare: Email:

7. INFORMAZIONI DI SINTESI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE

7.1. Titolo del progetto:

7.2. Descrizione sintetica della proposta progettuale:

8. COSTI AMMISSIBILI DEL PROGETTO *(in caso di progetti congiunti riportare il costo complessivo ammissibile del progetto ferma restando la quantificazione dei costi in capo a ciascun partecipante da fornire nell'ambito della relazione sulla gestione del progetto)*

8.1. Costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1 relativamente alla componente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) dell'Avviso, escluso IVA:

Tipologia di costo ammissibile <i>(ex art. 7, comma 1, dell'Avviso)</i>	Importo in euro	% rispetto al totale dei costi ammissibili
Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€%
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica	€%
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€%
Progettazione degli impianti e delle opere da realizzare,	€%

direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto ³ (nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)		
Totale (A)	€ ...	100%

8.2. Costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente alla componente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) dell'Avviso, escluso IVA:

Tipologia di costo ammissibile (ex art. 7, comma 1, dell'Avviso)	Importo in euro	% rispetto al totale dei costi ammissibili
Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€%
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica	€%
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€%
Progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto ⁴ (nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€%
Totale (B)	€ ...	100%

8.3. Costi totali ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1

Totale (A)	€ ...
Totale (B)	€ ...
Costo totale ammissibile (C = A + B)	€ ...

9. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di procuratore/trice speciale del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

³ Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, le spese in questione sono ammissibili qualora capitalizzate.

⁴ Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, le spese in questione sono ammissibili qualora capitalizzate.

DICHIARA CHE IL SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA

- a) rientra tra i *Soggetti beneficiari* di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso Pubblico;
- b) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), dell'Avviso Pubblico:
- (per le imprese residenti nel territorio italiano) è regolarmente costituito ed iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
- (per le imprese non residenti nel territorio italiano) è regolarmente costituito secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza, è iscritto nell'omologo registro delle imprese ed è a conoscenza degli ulteriori oneri posti a suo carico dal medesimo articolo 4, inerenti la dimostrazione, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, della disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal medesimo articolo 4;
- c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o riferita all'articolo 2, comma 1, n. 18 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- d) conformemente a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, lett. c) dell'Avviso Pubblico, è in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno due:
- propri bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- propri bilanci consolidati approvati del gruppo a cui appartiene;
- bilanci consolidati approvati della società controllante che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento;
- e) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- f) non è soggetto a sanzioni adottate dall'Unione europea;
- g) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A;
- h) non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;
- i) i legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda ovvero risulti, da visura del casellario giudiziale, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;
- j) nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- k) ai soli fini della registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, che l'impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio

2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996, di:

- piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa
- media impresa;
- grande impresa;

- l) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- m) di rispettare le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla L.R. n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26, trasmessa dalla direzione centrale attività produttive e turismo alla Commissione europea di cui all'art. 21, comma 3, dell'Avviso;
- n) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed allegata al presente Avviso (Appendice D);

DICHIARA CHE GLI INTERVENTI OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

- o) sono conformi a quanto previsto dall'articolo 5 dell'Avviso pubblico, come si evince dalla documentazione allegata alla presente domanda di agevolazione;
- p) prevedono entrambe le seguenti componenti:
 - uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;
 - uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico, fermo restando quanto previsto dalla lettera f) del comma 2 del medesimo articolo 5, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica;
- q) sono finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- r) sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, dell'Avviso Pubblico⁵ e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14;
- s) saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 2026⁶;
- t) rispettano il Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente

⁵ Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

⁶ Per data di ultimazione si intende la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell'intervento ammesso alle agevolazioni;

(DNSH)” e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n. 12;

- u) prevedono l’installazione nell’area dove è ubicato l’elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest’ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del *Soggetto beneficiario*, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell’elettrolizzatore stesso;
 - v) prevedono l’installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore 10 MW⁷;
 - w) prevedono l’installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH₂⁸;
 - x) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno prevedono un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 5 dell’Avviso pubblico;
 - y) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica sono installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti e prevedono un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 5 dell’Avviso pubblico;
 - z) sono conformi alla pertinente normativa ambientale dell’Unione europea e nazionale applicabile;
 - aa) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - bb)rispettano tutte le disposizioni di qualunque natura del Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella G.U.U.E. L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
 - cc) rispetteranno le disposizioni di qualunque natura conseguenti all’esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla L.R. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26, trasmessa dalla Direzione centrale attività produttive e turismo alla Commissione europea, di cui all’articolo 21, comma 3, dell’Avviso;
 - dd)non prevedono l’immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell’energia prodotta da impianti addizionali asserviti.
- DICHIARA CHE IL SITO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE**
- ee) è conforme a quanto previsto dall’articolo 6 dell’Avviso pubblico, come si evince dalla documentazione allegata alla presente domanda di agevolazione;
 - ff) è localizzato nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

⁷ La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore.

⁸ Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all’intero impianto, ovvero all’elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari.

gg) è collocato su un'area industriale dismessa;

hh) è caratterizzato dalla disponibilità degli estremi catastali, mappe e foto aerea;

ii) è nella disponibilità del (*specificare se è nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila ovvero di quale dei soggetti partecipanti in caso di progetti congiunti*), in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della presente domanda di agevolazione. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento ⁹;

jj) presenta caratteristiche tali da consentire di realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti in grado di soddisfare potenzialmente anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) dell'Avviso pubblico;

kk) risulta essere un sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. o, se contaminato, un sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti, oggetto di finanziamento, sono realizzati senza pregiudicare e senza interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;

ll) è già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:

- connessione alla rete elettrica;
- risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- connessione alla rete gas;
- accesso alla rete stradale;

mm) risulta essere contiguo o prossimo, ovvero distante non più di 50 chilometri, ad un'area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda potenziale di idrogeno, anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall'impianto ¹⁰;

DICHIARA, INOLTRE

- che il progetto garantisce il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

⁹ Pena la decadenza dell'agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contratti definitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 15 dell'Avviso pubblico.

¹⁰ La distanza è calcolata considerando il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito della prima utenza potenziale individuata.

- che i costi del progetto presentato non sono coperti da altre fonti a valere sul bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali rispetta il principio orizzontale di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali è inoltre coerente, ove applicabile, con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging clima, alla parità di trattamento e di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitto di interessi, frode, e corruzione, nonché nelle attività di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, in materia di trasparenza, frodi e conflitti di interessi in conformità all'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto rispettando la scadenza del 30 giugno 2026;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che il Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

SI IMPEGNA,

AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17 DELL'AVVISO PUBBLICO

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse di cui al presente Avviso pubblico;
- a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre al Servizio risoluzione crisi aziendali e

transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;

- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento degli obiettivi del progetto, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 dell'Avviso ed in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso pubblico;
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – misure per la creazione di centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili art. 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023" e valorizzando l'emblema della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché degli indicatori comuni;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - in analogia a quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 – che dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui all'Avviso pubblico;
- ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in

relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), il *Soggetto beneficiario* è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2, n. 5 e n. 12, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;

- ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i *Soggetti beneficiari* sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- a corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo facilitando anche i controlli in loco presso i *Soggetti beneficiari*;
- a rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato, a tal fine il soggetto richiedente allega alla domanda una relazione nella quale illustra la propria organizzazione interna preposta alla gestione degli appalti ed aiuti di Stato;
- a trasmettere al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso Pubblico;
- a rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, applicabile per analogia, per quanto di competenza;
- ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e a sottoporre al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
- a fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle *frodi*, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente

assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

- ad effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa a finanziamento;
- a non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

CHIEDE

di accedere al contributo a fondo perduto di cui all'Avviso pubblico, a fronte della realizzazione del progetto avente per titolo (riportare il titolo del progetto come da sezione 7.1), sulla base della seguente offerta:

- Agevolazione a fondo perduto richiesta¹¹: €
- Stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime grazie ai soli impianti addizionali asserviti: [tH₂]¹²

FIRMA DIGITALE

Allegati: documentazione prevista nell'Appendice A dell'Avviso pubblico

¹¹ Indicare un importo pari o inferiore al totale dei costi ammissibili di cui alla sezione 8.3.

¹² Da quantificare come da indicazione fornite per il criterio di valutazione EP di cui all'Appendice B all'Avviso pubblico.

APPENDICE A2. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico, nonché al rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal medesimo Avviso pubblico (da presentare soltanto a cura dei soggetti partecipanti in caso di progetti congiunti, escluso il capofila)

**DICHIARAZIONE SUI REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ
E SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI**

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ai sensi dell'art. 2, commi da 22 a 26 della L.R. 13/2023 (di seguito Avviso pubblico)

1. DATI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA IN FORMA CONGIUNTA

- 1.1. Titolo del progetto:
- 1.2. Soggetto capofila:
- 1.3. Forma contrattuale di collaborazione¹³:

2. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PARTECIPANTE AL PROGETTO CONGIUNTO

Codice fiscale: Partita IVA:

Denominazione:

Forma giuridica:

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):

Sede legale:

Indirizzo:

CAP:

Comune:

Provincia:

Stato: (in caso di soggetto estero)

3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Cognome:

Nome:

Sesso: M[]/F[]

Data di nascita:/...../.....

Prov:

Comune (o Stato estero) di nascita:

in qualità di¹⁴

4. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:

Nome:

Tel.: Cellulare: Email:

¹³ Indicare Contratto di rete o la forma contrattuale di collaborazione (consorzio, accordo di partenariato, ecc.).

¹⁴ Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.. In caso di procuratore, allegare la procura.

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di procuratore/trice speciale del soggetto partecipante al progetto congiunto, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA CHE

- a) rientra tra i *Soggetti beneficiari* di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso pubblico;
- b) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), dell'Avviso Pubblico:
 - (*per le imprese residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito ed iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
 - (*per le imprese non residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza, è iscritto nell'omologo registro delle imprese ed è a conoscenza degli ulteriori oneri posti a suo carico dal medesimo articolo 4, inerenti la dimostrazione, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, della disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal medesimo articolo 4;
- c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o riferita all'art. 2, comma 1, n. 18 Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- d) conformemente a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, lett. c) dell'Avviso pubblico, è in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno due:
 - propri bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
 - propri bilanci consolidati approvati del gruppo a cui appartiene;
 - bilanci consolidati approvati della società controllante che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento;
- e) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- f) non è soggetto a sanzioni adottate dall'Unione europea;
- g) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A;
- h) non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) i legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda ovvero risulti, da visura del casellario giudiziale, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;

j) nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

k) ai soli fini della registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, che l'impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996, di:

- piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa
- media impresa;
- grande impresa.

l) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

m) di rispettare le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla L.R. 13/2023, art. 2 , commi da 22 a 26, trasmessa dalla direzione centrale attività produttive e turismo alla Commissione europea di cui all'art. 21, comma 3, dell'Avviso;

n) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 19 dell'Avviso pubblico, pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed allegata al presente Avviso (Appendice D);

DICHIARA INOLTRE,

Con riferimento agli interventi di propria competenza nell'ambito della proposta progettuale di cui alla sezione 1:

- che il progetto garantisce il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che i costi del progetto presentato non sono coperti da altre fonti a valere sul bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali rispetta il principio orizzontale di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali è inoltre coerente, ove applicabile, con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging clima, alla parità di trattamento e di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitto di interessi, frode, e corruzione, nonché nelle attività di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;

- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, in materia di trasparenza, frodi e conflitti di interessi in conformità all'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto rispettando la scadenza del 30 giugno 2026;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che il Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

**SI IMPEGNA,
AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17 DELL'AVVISO PUBBLICO**

Con riferimento agli interventi di propria competenza nell'ambito della proposta progettuale di cui alla sezione 1:

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse di cui al presente Avviso pubblico;
- a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre al Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;
- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- a presentare, per il tramite del soggetto capofila, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento degli obiettivi del progetto, nei

tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 dell'Avviso ed in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso pubblico;
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – misure per la creazione di centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabile, art. 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023 e valorizzando l'emblema della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nonché degli indicatori comuni;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – in analogia a quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 – che dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui all'Avviso pubblico;
- ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), il *Soggetto beneficiario* è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2, n. 5 e 12, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;
- ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i *Soggetti beneficiari* sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- a corrispondere in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;

- a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo facilitando anche i controlli in loco presso i *Soggetti beneficiari*;
- a rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato, a tal fine il soggetto partecipante al progetto congiunto allega alla domanda una relazione nella quale illustra la propria organizzazione interna preposta alla gestione degli appalti ed aiuti di Stato;
- a trasmettere, per il tramite del soggetto capofila, al Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso pubblico;
- a rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, applicabile per analogia, per quanto di competenza;
- ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e a sottoporre al Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
- a fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa a finanziamento;
- a non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

FIRMA DIGITALE

APPENDICE B – Criteri di valutazione

1) Criteri di valutazione e formula di calcolo

La valutazione delle proposte progettuali avviene sulla base dei seguenti criteri:

- 1) EP = entità agevolazione per unità di *idrogeno rinnovabile* prodotto, espresso in €/t_{H2} /anno;
- 2) UI = utilizzo di idrogeno, espresso come percentuale;
- 3) LF = load factor dell'elettrolizzatore da *impianti addizionali asserviti*, espresso come percentuale.

La stima delle grandezze necessarie a definire i criteri sopra indicati deve:

- a) tenere conto della capacità produttiva dell'impianto a regime;
- b) essere coerente con la configurazione impiantistica proposta, con le dimensioni dei relativi componenti e con il progetto presentato, così come verificabile dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A.

a) Entità agevolazione per unità di idrogeno rinnovabile prodotto

Il criterio EP è calcolabile come di seguito:

$$EP = \frac{A_{progetto}}{Q_{H2}^*}$$

dove:

- $A_{progetto}$ = agevolazione richiesta, da esprimere in euro [€];
- Q_{H2}^* = stima della quantità annua di *idrogeno rinnovabile* prodotto a regime grazie ai soli *impianti addizionali asserviti*, da esprimere in tonnellate [t_{H2}/anno], calcolabile come di seguito:

$$Q_{H2}^* = \frac{E_{Elettro, FERasservite}}{C_s}$$

dove:

- C_s : consumo specifico dell'elettrolizzatore [MWh/t_{H2}]
- $E_{Elettro, FERasservite}$ = stima della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli *impianti addizionali asserviti* [MWh/anno]. $E_{Elettro, FERasservite}$ è calcolata come di seguito:

$$E_{Elettro, FERasservite} = E_{Elettro, FERasservite, nac} + E_{Elettro, FERasservite, acc}$$

essendo:

- $E_{Elettro, FERasservite, nac}$ = quota parte di $E_{Elettro, FERasservite}$ trasferita all'elettrolizzatore senza essere accumulata da eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica;
- $E_{Elettro, FERasservite, acc}$ = quota parte di $E_{Elettro, FERasservite}$ trasferita all'elettrolizzatore dopo essere stata accumulata in eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

b) Utilizzo di idrogeno

Il criterio UI è calcolabile come di seguito:

$$UI = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),z}}{5 \cdot Q_{Tot}} \times 100$$

dove:

- $F_{H2(5\text{ anni}),z}$ = stima espressa in tonnellate [t_{H2}], della quantità di idrogeno da fornire agli utenti j , ubicati nella zona z , nei 5 anni successivi all'anno di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno, dove:

$$F_{H2(5\text{ anni}),z} = \sum_{j=1}^{n_z} F_{H2(5\text{ anni}),j}$$

dove:

- j = utente con il quale il Soggetto beneficiario ha sottoscritto un accordo o una lettera di intenti per la futura fornitura dell'idrogeno prodotto dall'impianto da agevolare;
- n_z = numero di utenti j ubicati entro la zona z ;
- z (con $z=1,2,3,4$) = zona individuata considerando una distanza R_z [km] riportata nella seguente tabella e calcolabile come distanza tra il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito dell'utenza.

Zona	Distanza R_z
Zona 4	$R_4 > 50\text{km}$
Zona 3	$0 \leq R_3 \leq 50\text{km}$
Zona 2	$0 \leq R_2 \leq 20\text{km}$
Zona 1	$0 \leq R_1 \leq 5\text{km}$

Tabella 1 – Individuazione delle zone "z"

- con $F_{H2(5\text{ anni}),j}$ = stima espressa in tonnellate [t_{H2}], come riportata negli accordi o lettere di intenti sottoscritti, della quantità di idrogeno da fornire all'utente j nei 5 anni successivi all'anno di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno;
- Q_{tot} = stima della quantità di idrogeno annuo prodotto dall'impianto a regime, da esprimere in tonnellate [t_{H2}] e calcolabile come di seguito:

$$Q_{\text{tot}} = \frac{E_{\text{Elettro,FERasservite}} + E_{\text{Elettro,FERppa}} + E_{\text{Elettro,RETE}}}{C_s}$$

dove:

- C_s = consumo specifico dell'elettrolizzatore [MWh/t_{H2}];
- $E_{\text{Elettro,FERasservite}}$ = stima della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli impianti *addizionali asserviti* [MWh/anno];
- $E_{\text{Elettro,FERppa}}$ = quota parte di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prelevata dalla rete che soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella G.U.U.E. L 157 del 20 giugno 2023 [MWh/anno];
- $E_{\text{Elettro,RETE}}$ = quota parte di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prelevata dalla rete nei casi diversi da quelli di cui all'indicatore $E_{\text{Elettro,FERppa}}$ [MWh/anno].

c) *Load factor dell'elettrolizzatore da impianti addizionali asserviti*

Il criterio LF è calcolabile come di seguito, espresso come valore percentuale [%]:

$$LF = \frac{E_{\text{Elettro,FERasservite}}}{E_{\text{Elettro,max}}} \times 100$$

dove:

- $E_{\text{Elettro,max}}$ = energia teorica massima [MWh/anno] che l'elettrolizzatore potrebbe consumare se fosse in funzione ogni ora dell'anno e calcolata come di seguito:

$$E_{\text{Elettro,max}} = P_{\text{Elettro,nom}} \times h_{\text{anno}}$$

dove:

- o $P_{\text{Elettro,nom}}$ = potenza nominale dell'elettrolizzatore;
- o h_{anno} = pari a 8760 ore/anno.

2) Punteggio finale della graduatoria

Il punteggio finale della graduatoria, che assume valori compresi tra 0 e 100, è definito come di seguito:

$$N = N_1 + N_2 + N_3$$

essendo

- N_1 = punteggio attribuito al criterio EP, compreso tra 0 e 70, calcolabile come di seguito:

$$N_1 = 70 \times \left(\frac{EP_{\text{max}} - EP}{EP_{\text{max}} - EP_{\text{min}}} \right)$$

dove:

- EP_{min} è pari al valore più basso assegnato al parametro EP tra tutte le proposte progettuali presentate;
 - EP_{max} è pari al valore più alto assegnato al parametro EP tra tutte le proposte progettuali presentate;
 - EP è il valore assegnato al parametro EP per la proposta progettuale in valutazione;
- Sono premiate le proposte progettuali che prevedono una minore entità di agevolazione richiesta rispetto all'idrogeno prodotto nell'anno, a regime, con impianti addizionali asserviti.

- N_2 = punteggio attribuito al criterio UI, compreso tra 0 e 15, calcolabile come indicato nella seguente tabella.

Indicatore associato UI		Punteggio
Assenza di lettere di intenti o accordi		0
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R4	$UI_4 = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),4}}{5 * Q_{tot}} > 50\%$	0
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R3	$UI_3 = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),3}}{5 * Q_{tot}} > 50\%$	5
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R2	$UI_2 = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),2}}{5 * Q_{tot}} > 50\%$	10
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R1	$UI_1 = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),1}}{5 * Q_{tot}} > 50\%$	15

Tabella 2 - Punteggio del criterio UI

- N_3 = punteggio attribuito al criterio LF , compreso tra 0 e 15, calcolato come indicato nella seguente tabella.

Indicatore LF	Punteggio
<10%	0
$10 \leq LF < 25\%$	5
$25 \leq LF < 50\%$	10
$\geq 50\%$	15

Tabella 3 - Punteggio del criterio LF

3) Documentazione e fonti dei dati

- $A_{progetto}$: verificabile dalla proposta progettuale;
- $E_{Elettro,FERasservite}$, $E_{Elettro,RETE}$, $E_{Elettro,totali}$, come da Relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A ed in particolare come da bilancio energetico;
- $E_{Elettro,FERasservite,nac}$ e $E_{Elettro,FERasservite,acc}$ come da Relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A, punto 2), lettera c);
- C_s verificabile da scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore di cui all'Appendice A;
- F_{H_2} verificabile dagli accordi o lettere d'intenti con le utenze individuate. Ai fini della verifica del punteggio N_2 , il proponente allega alla domanda di agevolazione uno schema riepilogativo che indica, la stima delle quantità di idrogeno, come riportate negli accordi o lettere d'intenti con le utenze, da fornire agli utenti (j) ubicati in ognuna delle quattro zone "z";
- $P_{Elettro,nom}$ verificabile come da scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore di cui all'Appendice B, punto 3);
- Distanze di cui alle tabelle 1 e 2 verificabili come da Relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A.

APPENDICE C – Check-list per la verifica dei requisiti di idoneità

Verifica dei requisiti d'idoneità

Per ciascuna proposta progettuale la Commissione procede a verificare, attraverso le seguenti check-list, il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

Check-list 1 – Interventi ammissibili

Il sito destinato alla realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno, previsto nella proposta progettuale deve soddisfare tutti i requisiti indicati nella tabella. La presenza simultanea di tutti i requisiti deve essere dimostrata attraverso opportuna documentazione allegata alla domanda di agevolazione.

ID	Requisito	Esito verifica
Ri1	[R1a] Gli interventi prevedono entrambi le componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	[R1b] [Eventuale] I sistemi di stoccaggio di idrogeno hanno un costo non prevalente rispetto ai costi di complessivi relativi alle componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	[R1c] [Eventuale] I sistemi di stoccaggio dell'energia hanno un costo non prevalente rispetto ai costi di complessivi relativi alle componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Ri2	Gli interventi sono finalizzati alla produzione di <i>idrogeno rinnovabile</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Ri3	Gli interventi sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, così come evidente dal cronoprogramma di cui al punto 4 dell'Appendice A	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Ri4	Gli interventi saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 2026	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Ri5	È presente l'autodichiarazione relativa al rispetto del <i>Principio "non arrecare un danno significativo"</i> (DNSH) di cui all'Appendice A, punto 7)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Ri6	[Ri6.a] Nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri da quest'ultima, sono installati uno o più nuovi <i>impianti addizionali asserviti</i> agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	[Ri6.b] Le aree presso cui sono installati gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono nella disponibilità del Soggetto beneficiario	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Ri7	[Ri7.a] Gli elettrolizzatori hanno una potenza complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore 10 MW	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	[Ri7.b] Gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile hanno un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH ₂	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Ri8	[Ri8.a] [Eventuale] Gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica sono installati e messi in funzione contemporaneamente ai nuovi impianti addizionali asserviti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Ri9	È verificata la coerenza del progetto rispetto alle grandezze necessarie per la definizione dei criteri per la selezione delle proposte progettuali di cui all'Appendice B, paragrafo 1)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
ESITO finale [Commenti]		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

Check-list 2 - Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi (articolo 6)

Il sito destinato alla realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno, previsto nella proposta progettuale deve soddisfare tutti i requisiti indicati nella tabella. La presenza simultanea di tutti i requisiti deve essere dimostrata attraverso opportuna documentazione allegata alla domanda di agevolazione.

ID	Requisito	Esito verifica
Rs1	È presente il certificato di destinazione urbanistica del sito;	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Rs2	È presente documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile area industriale dismessa	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Rs3	Sono presenti estremi catastali, mappe e foto aerea del sito	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Rs4	Sono presenti titoli o contratti che permettono di verificare che il sito sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Rs5	È presente un'analisi sul potenziale di idrogeno impiegabile in siti congrui o prossimi, ovvero distante non più di 50 chilometri di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 6 dell'Avviso, completa della cartografia di cui al punto 2, lett. g) dell'Appendice A.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
ESITO finale [Commenti]		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

APPENDICE D

Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta

1. Oggetto del Trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR, in seguito "Regolamento"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 2, commi da 22 a 26 della Legge Regionale 10 agosto 2023, n. 13 nonché a tutte le attività a queste connesse tra cui l'interazione con i sistemi informativi di monitoraggio o con altri sistemi informativi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati e la pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta www.regione.fvg.it. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

2. Finalità del trattamento

I dati personali, trasmessi anche attraverso compilazione e inoltro di moduli, vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (in questo caso la finalità viene perseguita durante tutta la fase di gestione della procedura di accesso alle agevolazioni, incluse quella endoprocedimentale, procedimentale, istruttoria e di erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

Conferimento dati nell'ambito dell'iniziativa di cui all'articolo 2, commi da 22 a 26 della Legge Regionale 10 agosto 2023, n. 13.

In ottemperanza alle disposizioni previste nel presente Avviso pubblico:

- al Soggetto beneficiario è demandata l'attuazione dei singoli progetti finanziati. Il Soggetto beneficiario è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse di cui al finanziamento concesso, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;
- L'Amministrazione regionale deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti, verificando da un lato l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e dall'altro il livello di conseguimento di milestone e target, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico adottato per la gestione dei dati. A tal fine l'Amministrazione regionale è chiamata, per la realizzazione dei progetti di cui al presente Avviso pubblico, ad assicurare registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio, ivi inclusi quelli rilevati dai soggetti attuatori, delle agevolazioni finanziarie concesse e ad assicurare la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

Tipologie di dati conferiti

Per realizzare gli adempimenti sopra descritti, l'Amministrazione regionale è chiamata a svolgere una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni ricomprese nel set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere, in analogia a quanto previsto per l'attuazione dei progetti PNRR afferenti M2C2I3.1

A titolo non esaustivo si indicano le principali informazioni oggetto di rilevazione:

§ dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative, quali CUP, CIG, identificativo del progetto, identificativo del Soggetto beneficiario, tipologia di progetto, localizzazione;

§ dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione, quali i Soggetti beneficiari, realizzatori, destinatari degli interventi, incluso codice fiscale e/o partita IVA;

§ dati finanziari, quali importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;

§ dati procedurali, quali cronoprogramma e step relativi alle diverse procedure di gara (es: affidamento lavori, acquisto beni e servizi) con indicazione della relativa tempistica e delle pertinenti voci di spesa;

§ dati fisici, (previsti e realizzati) quali indicatori di output (progressi compiuti) e di outcome (effetti generati) attraverso la valorizzazione di un set di indicatori specifico e la raccolta e catalogazione di documentazione a supporto;

§ livello di conseguimento di milestone, target e scadenze previste dal presente Avviso pubblico e dai conseguenti atti e provvedimenti legati alla concessione del finanziamento;

§ elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;

§ elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)";

§ atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto.

3. Soggetti del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del presente Avviso pubblico è l'ing. Lucio Penso, direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, domiciliato per la carica in Trieste – Via Trento n. 2 - 34100, raggiungibile al seguente indirizzo PEC: economia@certregione.fvg.it, quale delegato per conto del Titolare del trattamento come da Decreto del Presidente della Regione n. 126/2023 dd. 21/07/2023 <<Delega delle competenze in materia di dati personali, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies, comma 1, del Codice privacy, ai soggetti indicati al punto 2 del documento allegato alla DGR n. 1064/2023>>, pubblicato sul BUR N° 24 del 24/07/2023.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa, Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste. tel. + 39 040.3737.111; e-mail: privacy@insiel.it;

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it;

Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, da società, enti o soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati nonché da soggetti incaricati di fornire soluzioni IT per la gestione delle attività di sviluppo e manutenzione del sito.

4. Modalità del trattamento ed ambito di diffusione dei dati trasmessi

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di sistemi e strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica

(es. Istituti di credito, Unità di Audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).

5. Base giuridica del trattamento

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento

(i) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali);

(ii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza);

(iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell'esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).

6. Base giuridica per la pubblicazione e diffusione web

Si illustrano di seguito alcuni obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. 33/2013, tenendo conto delle principali modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Ai sensi dell'art 26 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016), le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

Pubblicazione di dati personali ulteriori

Le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l'esterno, possono pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. La loro pubblicazione è prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, c. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, c. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013, laddove stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti, anche in assenza di una specifica previsione di legge o regolamento, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti pubblici inseriscono nella sezione "Amministrazione trasparente" un alert generale con cui informano il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (...), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

7. Tempo di conservazione dei dati

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

8. Luogo del Trattamento

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede della Direzione centrale attività produttive e turismo, sita a Trieste in via Trento n. 2. I dati sono altresì gestiti informaticamente dalla Società Insiel spa, con sede in Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

9. Diritti fondamentali dell'interessato

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR:

l'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 del Regolamento.

APPENDICE E – Schema dell'Atto d'obbligo

L.R. 13/2023 Art. 2, commi da 22 a 26, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE - ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA A (CAPOFILA) E (PARTECIPANTE) PER IL PROGETTO "....." - CUP

Vista la Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" ed in particolare l'articolo 2, commi da 22 a 26;

Rilevato che le condizioni affinché la presente misura di aiuto sia compatibile con il mercato interno ed esentata dall'obbligo di notifica sono disposte dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014, e sono il soddisfacimento di tutte le condizioni di cui al capo I del GBER, nonché delle condizioni specifiche della pertinente categoria di aiuto di cui all'articolo 41 (GBER);

Atteso che per la selezione delle proposte progettuali e per la realizzazione degli investimenti di cui al presente atto d'obbligo previsti dall'art. 2, commi da 22 a 26, della L.R. 13/2023, si procede, per quanto compatibile, in analogia con quanto disposto per l'attuazione della Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile", investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in Aree Industriali Dismesse" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rilevato che l'intervento di cui trattasi ha il medesimo oggetto;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;

Viste le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

Ricordato che i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) dell'intervento di cui al presente atto d'obbligo, stabiliti in analogia a quelli del PNRR-M2C2I3.1 sono i seguenti:

1) milestone entro il 30 aprile 2024:

"Approvazione della graduatoria dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO₂eq/t H₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a

partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”;

2) target entro il 30 giugno 2026:

“Completamento di tutti i progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, stabilisce l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

Considerato il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050, nonché dall'art. 2, commi da 22 a 26, della L.R. 13/2023;

Vista la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 "Una Strategia Europea per l'idrogeno climaticamente neutra", che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

Vista la pubblicazione delle "Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno" del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

Vista la circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);

Vista la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

Vista la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

Vista la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;

Vista la delibera 461/16/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante “Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone”;

Atteso che ai sensi del comma 26 dell'articolo 2 della LR 13/2023 è destinata complessivamente la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;

Visto che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi da 22 a 26, della LR 13/2023, l'Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale n. di data ha emanato l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ai sensi della predetta legge regionale, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato, pubblicato in data sul BUR Supplemento ordinario n., e in pari data sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto in particolare l'articolo 11 del predetto Avviso ai sensi del quale "Le attività istruttorie di cui al successivo articolo 12 sono svolte da un'apposita Commissione formata da n. 3 componenti, di cui almeno n. 1 con comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, appositamente individuati e nominati con provvedimento del Direttore centrale attività produttive e turismo." e che conseguentemente si è proceduto alla nomina della succitata commissione, con le prescrizioni di cui al citato articolo 11, con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo n./GRFVG di data, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata all'investimento in parola (area tematica industria, PNRR incentivi per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno) e qui da intendersi integralmente trascritto e riportato;

Visto il proprio Decreto n./GRFVG del, con il quale al termine della procedura selettiva, è stata approvata la proposta di graduatoria della Commissione di ammissione e valutazione di progetti PNRR, che ha indicato come destinatario del finanziamento per un importo di euro la società (capofila) e (partecipante) di per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde denominato ".....", CUP, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata all'investimento in parola (area tematica industria, incentivi per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno) e qui da intendersi integralmente trascritto e riportato;

Atteso che detto provvedimento è stato pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale ed inviato via pec ai richiedenti in data con la nota prot. n.;

Considerato che per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al Decreto n. del, in base a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, dell'Avviso, Direzione centrale e attività produttive e turismo/Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale provvede a:

a) "acquisire, nel caso dei progetti congiunti, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e il contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;

b) acquisire le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni al fine dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, qualora l'agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00;

c) acquisire i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei Soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

d) la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti;

e) richiedere al Soggetto beneficiario, ovvero al soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale lo stesso si impegna a rispettare tutte le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26 e che la concessione delle agevolazioni di cui trattasi è subordinata all'esito di detta comunicazione;

Dato atto che l'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26, citato dall'articolo 14, comma 1, lett. e), dell'Avviso è risultato positivo ed è stato comunicato con

Considerato che la Direzione centrale e attività produttive e turismo/Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale ha acquisito d'ufficio e richiesto le informazioni, dati e documenti di cui all'articolo 14, comma 1;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva citata del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

Considerato che la Direzione centrale attività produttive e turismo, ha provveduto a registrare il regime di aiuti di cui al presente atto nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Codice Aiuto RNA - CAR

Considerato che la Direzione centrale attività produttive e turismo ha altresì provveduto a registrare l'Avviso (ID Bando, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, nell'ambito del predetto regime di aiuti e ad accreditare la Direzione centrale e attività produttive e turismo/Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale quale soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell'Avviso;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

Dato atto che le società beneficiare nonché il titolare effettivo e il personale dedicato al presente procedimento amministrativo sono stati vagliati attraverso l'esame delle banche dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio, del Registro Nazionale degli Aiuti, di Open Coesione, di OpenCUP, di ARACHNE e dell'European Union Consolidated Financial Sanctions List, senza rilievo di alcuna criticità per i soggetti sopra citati, con conservazione delle relative documentazioni agli atti dell'ufficio, in analogia a quanto previsto dal PNRR, seguendo le indicazioni operative fornite tramite le Linee guida per i Soggetti attuatori delegati rese disponibili il 12 giugno 2023 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Dipartimento dell'unità di missione per il PNRR, pubblicate sulle dedicate pagine del sito web istituzionale del Ministero;

Visto l'articolo 14, comma 2, dell'Avviso il quale prevede che, per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, la Direzione centrale e attività produttive e turismo/Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1, quanto previsto all'articolo 21, comma 3,

del medesimo Avviso e gli esiti delle verifiche preliminari di assenza di doppio finanziamento e conflitti di interesse in analogia a quanto previsto dalle predette Linee guida per i Soggetti attuatori delegati;

Visto il decreto del direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo n. di data di concessione delle agevolazioni adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dell'Avviso;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto di concessione delle agevolazioni, il quale specifica che per le finalità e le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto è impegnata la somma di euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00) sul capitolo di spesa S/68107, MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche, PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche, TITOLO 2 - Spese in conto capitale, Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti, Piano dei Conti : 2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese, Denominazione "FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA RICONVERSIONE DI AREE INDUSTRIALI DISMESSE PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI PRODUZIONE DI IDROGENO DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI L.R. N. 13 DEL 2023 ART. 2 COMMA 22" del bilancio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in favore del Soggetto beneficiario (capofila);

Atteso che l'efficacia del provvedimento di concessione è condizionata sospensivamente alla sottoscrizione del presente atto d'obbligo da parte del beneficiario, composto da (capofila) e da (partecipante), ed alla sua trasmissione al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo per la sottoscrizione da parte del direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto del presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/pres. "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e smi;

Vista la DGR n. 1602 di data 22 ottobre 20121 con la quale è stato conferito all'ing. Lucio Penso l'incarico di Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, a decorrere dal 15 novembre 2021 fino al 14 novembre 2024;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

.....(capofila), in persona del Legale Rappresentante,, nato a, il, CF, quale soggetto capofila, beneficiario del contributo di cui al decreto di concessione delle agevolazioni n. di data;

.....(partecipante), in persona del Legale Rappresentante,, nato a, il, CF, quale soggetto partecipante, beneficiario del contributo di cui al decreto di concessione delle agevolazioni n. di data

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il Soggetto, composto da (capofila) e da (partecipante), beneficiario del contributo di cui al decreto di concessione delle agevolazioni n. di data dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del menzionato decreto di cui questo atto è parte integrante come allegato e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.

2. Dichiara altresì, di accettare, in qualità di beneficiario del contributo, il finanziamento concesso a valere sull'articolo 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023, impegnato a valere sul capitolo di spesa S/68107, per l'anno 2024 per un importo pari ad euro (...../00), destinato alla copertura dei costi come declinati e dettagliati nella proposta progettuale presentata in data
3. Dichiara di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nella proposta progettuale.

Articolo 2

(Termini di attuazione del progetto, durata e importo della concessione)

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, sono avviate dal Soggetto beneficiario del contributo nei tempi definiti nella proposta progettuale e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), dell'Avviso e, comunque, in data non antecedente alla presentazione della domanda (gg/mm/aa).
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e cioè entro e non oltre il 30 giugno 2026.
3. La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'articolo 15, comma 8, dell'Avviso.
4. Per la realizzazione delle attività, l'importo finanziato è indicato nel citato decreto di concessione dei contributi ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 16 dell'Avviso.

Articolo 3

(Obblighi del Soggetto beneficiario)

1. Il Soggetto, composto da (capofila) e (partecipante), beneficiario dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente atto, si obbliga a:
 - a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
 - b) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
 - c) dare piena attuazione al progetto, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
 - d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - e) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
 - f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del rispetto del principio del DNSH e dei valori di realizzazione dei target previsti dal avviso pubblico, per la quota parte di competenza del progetto, nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 15 dell'Avviso ed in coerenza con le indicazioni operative che saranno eventualmente fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di Soggetto concedente il finanziamento di cui alla L.R. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26;

- g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso;
- h) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'avviso pubblico indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - misure per la creazione di centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili, art. 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023" e valorizzando l'emblema della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- i) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, in analogia a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- j) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – in analogia a quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- k) rispettare l'obbligo di indicazione di CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale di cui è titolare;
- l) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), il Soggetto beneficiario è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n. 12 acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;
- m) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del decreto di concessione dei contributi, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- n) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- o) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo facilitando, altresì, le verifiche di altri soggetti competenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti beneficiari;

- p) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
- q) trasmettere, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso;
- r) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, applicabile per analogia, per quanto di competenza;
- s) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- t) non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- u) a rispettare tutte le disposizioni di qualunque natura del Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

Articolo 4

(Procedura di erogazione delle risorse al Soggetto beneficiario)

1. Le procedure di erogazione delle risorse al Soggetto beneficiario capofila seguono le modalità specifiche indicate all'articolo 15 dell'Avviso.

Articolo 5

(Variazioni del progetto)

1. Il Soggetto beneficiario capofila può proporre variazioni alla proposta progettuale secondo le modalità e le tempistiche definite all'articolo 16 dell'Avviso.

Articolo 6

(Revoche e rinunce)

1. Le agevolazioni concesse possono essere revocate ai sensi dell'articolo 18 dell'Avviso.

Articolo 7

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto beneficiario capofila, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati.
2. A tal fine il Soggetto beneficiario capofila si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo a restituire le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto beneficiario capofila è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 8

(Risoluzione di controversie)

1. Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. I Soggetti beneficiari, capofila e partecipante, accettano che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Articolo 9

(Comunicazioni e scambio di informazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo devono avvenire per posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, ai sensi del d. lgs. n. 82/2005.

Articolo 10

(Efficacia)

1. L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto beneficiario, composto da (capofila) e (partecipante), decorre dalla data di acquisizione da parte del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, per la sua sottoscrizione da parte del direttore del servizio stesso, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dell'Avviso pubblico.

2. Il Soggetto beneficiario, composto da (capofila) e (partecipante), ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le clausole del presente atto d'obbligo, ovvero gli articoli da 2 a 8.

Per il soggetto beneficiario:

il capofila

(firmato digitalmente)

Il partecipante

(firmato digitalmente)

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

il DIRETTORE DI SERVIZIO

LUCIO PENSO

(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE